

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2412-A**RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI)**

RELATORE DE COCCI, *per la maggioranza*
Relatori di minoranza BETTIOL FRANCESCO GIORGIO E CALCAGNO

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE COCCI, RIVA, GARLATO, PACATI, BERNARDINETTI,
MARCONI, CECCHERINI, FERRARESE, TOMMASI**

Annunziata il 13 dicembre 1951

Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane

*Presentata alla Presidenza il 4 giugno 1952***RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La VII Commissione permanente Lavori pubblici, esaminando il disegno di legge n. 2140 (Norme modificative ed interpretative al testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni), presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 19 agosto 1951, al fine essenziale di impedire l'accaparramento delle riserve idriche nazionali, ha espresso all'unanimità il voto — nella seduta del 21 novembre 1951 — che gli articoli del disegno di legge stesso,

aventi notevole rilevanza per l'economia delle zone montane rivierasche di derivazioni idroelettriche (gli articoli 9 e 12 con l'eventuale aggiunta dell'articolo 10), venissero discussi e approvati rapidamente.

L'emanazione delle norme contenute negli articoli di cui sopra è stata ritenuta particolarmente urgente da tutti coloro che conoscono da vicino i problemi della montagna, inerenti alle grandi derivazioni idroelettriche. Pertanto, poiché la discussione e l'approvazione da parte della Camera dei deputati e del Senato del disegno di legge n. 2140

richiederanno prevedibilmente un lungo periodo di tempo, con la presente proposta di legge, che è stata assegnata alla VII Commissione in sede referente, insieme con l'altra analoga proposta n. 2622, d'iniziativa dei deputati Bettiol Francesco Giorgio e Mancini, i due citati articoli sono stati stralciati, in considerazione del consenso pressoché unanime esistente sulla loro opportunità ed indifferibilità.

* * *

L'articolo 1 della proposta tende ad ovviare all'inconveniente dello spopolamento della montagna provocato talvolta dalle espropriazioni. Difatti, accade ora che quando una zona importante dal punto di vista agricolo viene sommersa per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, gli interessati vengono espropriati in base alle norme vigenti sulle espropriazioni e non sempre, con il ricavato, possono sostituire ai loro primitivi beni, altri capaci di conservare l'economia della zona. Numerose famiglie espropriate vengono così a trovarsi costrette ad abbandonare la montagna.

Il vigente articolo 33 del testo unico — premesso che una concessione per opere di raccolta delle acque ha automaticamente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere stesse — precisa che, se il proprietario dei fondi non accetta l'indennità offerta e non raggiunge un amichevole accordo con l'espropriante, il Genio civile determina la somma da depositarsi a titolo di indennità di esproprio, per dare inizio quindi alla procedura prevista dalla legge sulla espropriazione di pubblica utilità (legge 25 giugno 1865, n. 2539).

Con la nuova norma, invece, il concessionario è tenuto a sostituire la proprietà con altra equivalente, vicina o contigua, versando solo in via eccezionale — previo riconoscimento della difficoltà ed onerosità della sostituzione delle proprietà immobiliari espropriate da parte del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici — una adeguata indennità di esproprio in danaro, che tenga conto dei turbamenti economici che l'espropriazione arreca e sia comunque non inferiore al prezzo di mercato corrente nella zona.

La nuova norma — come è stato osservato — potrà anche risultare di applicazione non sempre perfettamente agevole e rivelarsi quindi di carattere essenzialmente sperimentale, dato che non sempre sarà facile per

l'espropriante ottenere la disponibilità di un altro immobile, da dare all'espropriato, in zona di montagna, dove non si trovi chi sia disposto a venderle. Tuttavia il nuovo criterio di fissazione della indennità, stabilito nel 4° comma dell'articolo, già di per sé segna un notevole ed effettivo vantaggio rispetto alla disciplina in vigore, poiché introduce un elemento che non rientra nella normale valutazione del fondo (cioè il turbamento dell'economia delle aziende) in modo da monetizzare anche il riflesso soggettivo dell'esproprio, cioè le difficoltà e i danni derivanti a chi ne è colpito — oltre il puro fatto della perdita dei terreni — per trovare una nuova sede alla propria attività.

Per quanto concerne appunto le norme rivolte ad arginare lo spopolamento della montagna, eventualmente proveniente dalle espropriazioni, la Commissione ha approvato pressoché all'unanimità quelle previste nel disegno di legge n. 2140 e riportate nella presente proposta di legge.

Le specifiche disposizioni contenute negli ultimi tre commi del testo dell'articolo 1, proposte dall'onorevole Bettiol Francesco Giorgio, sono state invece approvate a lieve maggioranza, essendo state ritenute superflue, da numerosi membri della Commissione, o perché gli obblighi in esse previsti derivano direttamente dal principio generale sancito nel Codice civile (articoli 2059 e successivi), secondo cui ognuno è responsabile dei danni cagionati ad altri (è quindi intuitivo che se il concessionario sarà dichiarato responsabile di danneggiamenti sarà tenuto al risarcimento di essi in base alla legge generale civile), o perché esse sono tali da costituire il contenuto specifico dei singoli disciplinari che accompagnano ed integrano il decreto di concessione, i quali, specialmente per gli eventuali danni e situazioni di pregiudizio provenienti dalla utilizzazione idroelettrica, tendono di regola ad eliminare le varie preoccupazioni di ordine generale e particolare e precisano in ogni dettaglio le prescrizioni che debbono essere osservate dal concessionario.

* * *

Per quanto concerne, poi, le provvidenze e i benefici dei comuni montani rivieraschi, l'attuale testo unico — oltre a disporre, da parte di chi utilizza acque pubbliche per la produzione di energia, il pagamento del canone allo Stato — ricollegandosi alle precedenti norme del 1919, prevede che le località legate in senso geografico al punto dove

l'energia idraulica si traduce in energia motrice godano di particolari compensi a carico del concessionario. Allo stato attuale della legislazione, due sono i benefici che i comuni rivieraschi ritraggono dalla utilizzazione idroelettrica. Il primo — articolo 52 del testo unico — è costituito dall'aver a disposizione un quantitativo di energia a prezzo di costo da destinarsi a pubblici servizi, non superiore a un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, della vena di acqua concessa. Il secondo — articolo 53 — è un canone oggi uguale a lire 436 per ogni chilowatt dell'impianto produttore, la cui corrispondente energia sia trasportata oltre i 15 chilometri dell'ambito rivierasco.

A questo proposito è stato più volte lamentato che in modo particolare l'articolo 52, per quanto riguarda la riserva di energia, rimane spesso nella pratica inapplicabile ed inoperoso per mancato interesse dei comuni all'energia loro riservata e che, per quanto riguarda il sovracanone previsto dall'articolo 53 del testo unico, esso sia per i comuni rivieraschi e montani un compenso non congruo per quella che è la loro maggior ricchezza. Pertanto l'articolo 2 della proposta prevede a favore, non soltanto dei comuni rivieraschi, ma di tutti i comuni compresi nel bacino imbrifero montano — è questo un dato positivo delle nuove norme — costituiti in consorzio, il pagamento di un sovracanone da parte dei concessionari.

La maggioranza dei membri della Commissione, dopo un lungo ed approfondito dibattito, ha scartato — in particolare esprimendo a maggioranza il voto che la discussione dovesse aver luogo sul testo della proposta di legge n. 2412 — ogni diversa soluzione rivolta a rendere in qualche modo operante ed applicabile il citato articolo 52 del vigente testo unico, mediante la conservazione dell'obbligo per i concessionari di riservare a titolo gratuito un quantitativo di energia a favore dei comuni rivieraschi.

È stato difatti ritenuto che l'esistenza, per i comuni interessati, del diritto alla concessione di quantitativi di energia, oltre a costituire un beneficio per lo più attraente solo sulla carta, è destinata in particolare a rendere inevitabili sperperi di riserve di energia di aleatoria utilizzazione e a svalutare le funzioni dei comuni, trasformandoli spesso in organismi tecnici e commerciali.

Difatti essendo ormai pochi i comuni in cui il servizio elettrico tuttora non esiste, e, soprattutto, non trovandosi mai in tali condizioni i comuni nelle cui vicinanze sor-

gono impianti elettrici, si tratta solo per i comuni di avere energia a prezzo di costo o a condizioni ancora più favorevoli. D'altra parte, l'erogazione di energia implica, comunque, la costruzione di un impianto derivatore, di linee, di cabine e l'istituzione di un servizio tecnico o amministrativo relativo alla distribuzione che i comuni, e specialmente i piccoli, non sempre sono in grado di apprestare: essi quindi sono messi di fronte ad un compito impari alle loro forze con la insoddisfazione di non poter realizzare un diritto assegnato dalla legge.

Del resto anche la proposta di legge n. 2622 di iniziativa dei deputati Bettiol Francesco Giorgio e Mancini, all'articolo 1, rendendosi appunto conto di quanto sopra, prevede la possibilità per i concessionari di riservare a favore dei comuni rivieraschi il corrispettivo in danaro, in luogo del quantitativo di energia.

Il pagamento di un sovracanone annuo in danaro, per ogni chilowatt di potenza media risultante all'atto di concessione, offre un immediato, sicuro e permanente vantaggio ai comuni del bacino imbrifero montano, riuniti in consorzio o in più consorzi se appartengono a più provincie, consentendo loro di avvalersi integralmente dei loro diritti attraverso la nuova entrata finanziaria, per compiere le opere meglio atte a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni.

La maggioranza della Commissione, inoltre, esaminando le varie proposte di emendamenti, si è preoccupata, oltre che di tutelare gli interessi dei comuni montani, di tenere costantemente presente l'interesse generale alla produzione dell'energia elettrica, evitando di conseguenza quelle soluzioni che, gravando eccessivamente sui costi, possono apparire suscettibili di contribuire al rallentamento della costruzione di nuovi impianti, specialmente nei casi di derivazioni povere o di centrali richiedenti opere particolarmente onerose, o di incidere in misura notevole sulla disciplina tariffaria riguardante i prezzi dell'energia elettrica. Quindi, mentre è stato approvato l'emendamento rivolto ad elevare il sovracanone previsto a lire 1600, sono stati respinti emendamenti rivolti a stabilire misure sia minori, sia maggiori del canone stesso.

La Commissione, a grande maggioranza, mentre ha approvato la norma già prevista nel disegno di legge 2140, in base alla quale, all'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli obblighi derivanti dal-

l'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ha ritenuto opportuno, nell'interesse dei comuni montani, che hanno già in atto particolari intese con i concessionari, godendo dei relativi benefici, che « rimangano invece ferme le convenzioni, i patti e i contratti stipulati fra i concessionari e i comuni rivieraschi in esecuzione od integrazione dell'articolo stesso ». Il nuovo canone, così, dovrà applicarsi anche alle situazioni di fatto ormai consolidate in cui l'articolo 52 abbia trovato qualche particolare applicazione, specialmente mediante accordi tra le imprese idroelettriche ed i comuni rivolti a sostituire il diritto all'energia con l'attuazione di opere di pubblica utilità o con l'erogazione di sovvenzioni in danaro, ecc.

La Commissione, infine, ha ritenuto che le nuove norme costitutive dell'articolo 52 del testo vigente debbano avere applicazione anche nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige, mediante la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2 della proposta di legge. L'esclusione era stata giustificata, nel disegno di legge 2140, con il richiamo all'articolo 10 dello Statuto della Regione, che stabilisce oneri speciali per i concessionari. A favore dell'estensione dei nuovi benefici anche ai comuni della Regione Trentino-Alto Adige, è stato fatto presente che il

soggetto dell'articolo 10 dello Statuto speciale è la Regione e non i comuni delle zone rivierasche; che l'articolo 10 è di difficile applicazione; che l'articolo 52 del testo unico vigente, che dovrà essere sostituito dalle nuove norme, continua ad applicarsi nel Trentino-Alto Adige; che i comuni della Regione avrebbero quindi un trattamento diverso e peggiore rispetto agli altri comuni della Repubblica, nonostante l'esistenza di grandi impianti che hanno giustificato le disposizioni particolari dello Statuto.

* * *

Poiché le popolazioni della montagna attendono con speranza e fiducia l'emanazione delle norme contenute nella proposta di legge — come rivelano in particolare i frequenti convegni di studio fra amministratori comunali e gli articoli che appaiono quasi quotidianamente nella stampa — la Commissione invita la Camera a dare il suo suffragio alla proposta stessa, la quale è frutto di un lungo e meditato studio da parte di coloro che conoscono e seguono con amore e competenza i problemi della montagna in generale e in particolare quelli inerenti alle grandi derivazioni idroelettriche.

DE' COCCI, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONI DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quando nel luglio dell'ormai lontano 1949 presentammo la nostra prima proposta di legge, n. 686 recante norme modificative ed interpretative all'articolo 52 della legge 1775 del 1933, testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, eravamo convinti di aver fatto cosa non completa né perfetta, ma di aver raggiunto lo scopo che ci eravamo prefissi, e cioè di porre in tal modo il problema all'attenzione del Parlamento e di aprire su di esso una discussione.

Questa nostra iniziativa legislativa fu più tardi confortata dall'assenso del Ministro, onorevole Tupini, il quale, in maniera assai più autorevole, faceva proprie le nostre istanze fissandole nel suo disegno di legge n. 733 presentato al Senato il giorno 26 novembre 1949 con carattere di urgenza.

Non era un caso che ambedue prevedessero la riserva per i comuni rivieraschi di una percentuale di energia a titolo gratuito, in quanto, se da un lato appare inoppugnabile il fondamento giuridico di compensare adeguatamente i comuni del danno che loro deriva dalla costruzione degli impianti idroelettrici, d'altro canto si ponevano i comuni nella possibilità di disporre di una, può dirsi la prima, delle condizioni necessarie alla loro rinascita, con la industrializzazione delle zone di montagna e con il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato, condizione idonea ad evitare con fatti e non a parole lo spopolamento della montagna e la sua conseguente degradazione.

Anche per questo noi siamo rimasti fedeli al primitivo concetto e siamo tuttora convinti che la nuova iniziativa legislativa De' Cocci ed altri n. 2412 peggiora per i Comuni rivieraschi la situazione esistente e tutela di più gli interessi degli industriali idroelettrici.

Dobbiamo subito chiarire che l'articolo 52 della legge n. 1775 va considerato nel suo valore potenziale, pur ammettendo che esso fu congegnato in modo tale da consentire alle società idroelettriche di creare tutte le difficoltà per non renderlo operante.

È pur vero che ove esse si sono trovate di fronte ad amministratori comunali decisi a far valere il loro diritto, non disposti a scendere a compromessi, l'ostruzionismo, il ricatto da parte delle società sono stati piegati con grande vantaggio di quelle popolazioni.

Permettete, onorevoli colleghi, che io citi a tal riguardo un solo esempio molto significativo, quello del piccolo comune di Vigo di Cadore, in provincia di Belluno.

Nell'applicazione dell'articolo 52 questo comune ha utilizzato la riserva di chilowatt 150, si è costruita la linea di trasporto e di distribuzione, la cabina di trasformazione, ed oggi gode di una disponibilità annua di chilowatt-ora 1.314.000, che paga alla società a lire 1,15.

Se tutti i comuni rivieraschi della stessa provincia di Belluno avessero seguito l'esempio del comune di Vigo, obbligando le società idroelettriche a consegnare il 10 per cento dell'energia prodotta sulla portata minima e ciò secondo la riserva fatta a loro favore dai vari Ministri dei lavori pubblici succedutisi dal 1919 (operante l'articolo 40 del regio decreto n. 2161) al 1940, essi potrebbero oggi utilizzare chilowatt-ora 42.056.000 di energia al prezzo di lire 1,15 circa al chilowatt-ora.

Da indagini da noi esperite in questi comuni, ci è risultato che l'energia per illuminazione pubblica viene ceduta dalle società al prezzo di lire 19,30 e più per chilowatt-ora; quella da illuminazione privata da lire 24,60 a lire 27,40, mentre assai superiori sono i prezzi per le piccole utenze (sempre escluse le tasse). L'energia per usi domestici e motrice non trova largo impiego in montagna ed i prezzi di essa per chilowatt-ora partono da una base di lire 5,25 sui minimi impegnati e salgono anche a tre volte tanto per le eccedenze dando un prezzo medio approssimativo di lire 12-13, al chilowatt-ora.

Noi abbiamo quindi gli elementi per stabilire quanto spendono le suddette popolazioni nel settore dell'energia elettrica. La nuova proposta di legge De' Cocci ed altri, distruggendo l'articolo 52 della legge n. 1775, offre a questi stessi comuni rivieraschi della provincia di Belluno, ai quali altri se ne debbono aggiungere per il più estensivo concetto del bacino imbrifero montano insito nella proposta medesima, un sovracanone, al lordo di ritenute, di lire 1600 per ognuno dei 160.000 chilowatt di potenza media nominale, sui quali è operata la riserva dei chilowatt-ora 42.056.000 da noi precedentemente menzionati.

Ritornando alle tariffe elettriche, possiamo affermare che analoga e forse peggiore situazione, di quella da noi citata, si riscontra

in tutte le altre zone di montagna, per cui appare evidente il grande vantaggio che noi offriremmo alle nostre popolazioni montanare riservando loro una percentuale di energia a titolo gratuito, anziché il sovracanone previsto dalla proposta di legge De' Cocci, che ha anche lo svantaggio di non adeguarsi sollecitamente alle mutevoli situazioni di mercato.

In questo senso si sono espressi i legali ed i tecnici dei consorzi delle provincie e dei comuni del Trentino-Alto Adige con documento datato 28 aprile 1952, col quale, i medesimi prospettano, sia agli Organi regionali, sia alla settima Commissione della Camera, l'opportunità che il progetto Bettiol, che prevede la riserva del 5 per cento di energia a titolo gratuito sulla portata media nominale, non venga respinto *in limine*, ma sia ammesso ad esame di merito in quanto esso presenta per i comuni rivieraschi vantaggi assai maggiori.

Non diversamente espressero il loro pensiero i sindaci, capi regola e personalità delle Amministrazioni dell'Alto Piave, della Carnia in provincia di Udine, della Calabria e di altre regioni d'Italia.

E se oggi alcuni comuni, scoraggiati dall'esperienza del passato, paventando un procedimento litigioso per rendere valido l'articolo 52, sono disposti a rinunciare ai diritti che esso contempla, ciò non significa che siano convinti che la nuova condizione prevista da questa proposta di legge sia per essi più favorevole.

A noi legislatori, dunque, il compito di togliere le remore che ostacolano l'applicazione dell'articolo 52, avendo presenti sia il disegno di legge del Ministro Tupini convenientemente emendato, sia, meglio ancora, l'ultima proposta di legge Bettiol-Mancini.

In quanto poi all'affermazione che le due iniziative legislative, con la riserva di energia a titolo gratuito, porterebbero, se attuate, al grave inconveniente di far sprecare parte di questa energia, o comunque di assegnare ai comuni rivieraschi quantità eccedente i loro bisogni, per superare ogni perplessità al riguardo noi non abbiamo alcuna difficoltà ad accettare il nuovo « Consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano » previsto nella proposta di legge a nostro esame, purché siano salvi i maggiori diritti dei comuni rivieraschi e purché si abbandoni il concetto del consorzio provinciale, lasciando ai comuni — di una vallata o di una zona — la facoltà di riunirsi in consorzio e di proporre la delimitazione territoriale.

Questo perché l'economia di una vallata o di una zona può avere strutture e carat-

teristiche che la differenziano sensibilmente dalle altre della provincia medesima.

Ed anche perché il montanaro, istruito da una esperienza secolare di sopraffazione esercitata da forti gruppi di interessi ai danni della piccola proprietà individuale, ha in sospetto, e non sempre a torto, ogni organismo mastodontico, non è contento di delegare ad altri l'amministrazione dei propri beni e preferisce poter esercitare più da vicino il necessario controllo su di essi.

Ciò non impedisce che i consorzi di più vallate si riuniscano volontariamente per poter affrontare, quando si reputi necessario, e quindi risolvere problemi che escono dai ristretti confini di una vallata. Non vi deve essere a tal proposito alcun dubbio, essendovi nei montanari, più che in altri, ben profondo il senso della solidarietà.

Per qual motivo noi insistiamo non doversi abbandonare il diritto per i comuni di montagna alla riserva di energia a titolo gratuito? Perché a noi preme che ai comuni di montagna sia data la possibilità di utilizzare una modesta parte di quel carbone bianco indispensabile per metterli al passo sulla via del progresso con il resto della Nazione: la disponibilità di energia a titolo gratuito sarà di stimolo per i reggitori della cosa pubblica, di incitamento allo sforzo per la ricerca di nuove iniziative tali da permettere una occupazione alle molte braccia inerti, o alle troppe che altrove debbono ricercare gli indispensabili mezzi di sostentamento.

In sostegno della tesi del sovracanone e quindi contro la riserva di energia a titolo gratuito si eccepisce altresì che, non potendo l'ente utilizzare questa energia in maniera discontinua, né immagazzinarla, si troverà in alcune ore del giorno in grave imbarazzo per far fronte alle maggiori richieste degli utenti. Noi obiettiamo che con la riserva di energia al consorzio dei comuni di vallata o di zona, od ai consorzi di un'intera provincia a loro volta consorziati, questo motivo cadrebbe, in quanto la distribuzione dell'energia avverrebbe attraverso reti collegate, per cui le differenti esigenze dei comuni verrebbero ad essere equilibrate nel quadro di un sistema unitario.

Vogliamo poi contestare il fondamento dell'accusa che ci viene rivolta, cioè che quanto noi proponiamo rappresenti un ingiustificato e pesante gravame per l'industriale idroelettrico e che ciò avrebbe ripercussioni quanto mai deleterie nel campo delle nuove costruzioni.

Applicando il sovracanone di lire 1600 per ogni chilowatt di potenza media nominale, noi graveremo l'industria idroelettrica di lire 0,20 centesimi circa per ogni chilowatt-ora a favore dei comuni aventi diritto.

La proposta nostra di riservare ai comuni medesimi una quantità di energia pari al 5 per cento sulla potenza media nominale ed a titolo gratuito comporta per l'industriale un onere che si aggira su 0,20 centesimi per chilowatt-ora.

Concludendo sulle osservazioni da noi fatte, sia pure in modo incompleto, all'articolo 2 della proposta di legge De Cocci n. 2412, ci permettiamo rivolgere un appello agli onorevoli colleghi dei vari settori della Camera perché offrano alla montagna la prova concreta del loro interessamento alla sua rinascita, della loro volontà di adoperarsi per farla uscire dallo stato di arretratezza in cui si trova.

Questa prova sta nell'inserire nella proposta di legge all'esame il diritto per i comuni alla scelta del compenso: offrire, cioè, ad essi la possibilità di opzione, magari per una volta soltanto, per l'energia gratuita o per il sovra-canone, pur restringendo tale possibilità nel termine di tempo di anni quattro dall'entrata in vigore della legge.

Noi avremo così fugati i dubbi che sono sorti qua e là verso la proposta di legge De' Cocci, ritenuta non corrispondente alle aspettative delle nostre popolazioni montane, non conforme alle promesse ripetutamente loro fatte da uomini responsabili e che troviamo a dovizia trascritte negli atti parlamentari.

Ed alle voci lamentevoli degli industriali idroelettrici, chiamati a rinunciare a piccola parte dei cospicui guadagni, noi diciamo che abbiano presenti i sacrifici di vite umane per la costruzione dei loro impianti, le distruzioni operate con gli espropri, l'impovertimento di migliaia di piccole entità economiche-agricole, le deturpazioni del paesaggio con incalcolabili danni all'economia turistica, ed infine che ricordino che i montanari, giornalmente, con il loro lavoro oscuro e non retribuito, concorrono alla regolamentazione dei corsi d'acqua e ciò con indubbi vantaggi per i laghi artificiali dai quali essi traggono la produzione dell'energia elettrica.

Abbiamo affrontato l'esame critico dell'articolo 2 della proposta di legge. Ciò abbiamo fatto perchè esso è il pilastro fondamentale di questa iniziativa legislativa, pur non sottovalutando la grande importanza

dell'articolo 1 che tratta la materia degli espropri e dei danni.

Per quanto concerne gli espropri noi vorremmo far rilevare che se è indispensabile togliere la terra per fine di interesse pubblico, ingiusto ed antisociale sarebbe il disperdere la famiglia che su quella terra ha vissuto per tanti anni.

Reputiamo pertanto doveroso non solo sancire l'obbligo di sostituire la proprietà immobiliare espropriata per la costruzione di centrali idroelettriche, con altra proprietà di valore equivalente, ma stabilire altresì che essa sia di rendita eguale, così da offrire alla famiglia le stesse possibilità di esistenza.

Ci sembra altrettanto doveroso far carico all'espropriante della ricostruzione delle case, specificando però che queste debbono avere le stesse capacità ricettive delle altre distrutte per la creazione degli impianti. Altrimenti potrebbe succedere che una casa espropriata, composta di dieci vani, deprezzata per usura e vetustà del 50 per cento, se si dovesse ricostruire per valore equivalente, come dispone questa proposta di legge, non verrebbe a disporre dello stesso numero di vani.

È nostra convinzione che se questi obblighi non saranno chiari ed imperativi sarà offerta agli industriali la possibilità di sottrarsi facilmente. Per questa ragione noi proponiamo che non si esoneri l'espropriante dall'obbligo della ricostruzione e sostituzione delle proprietà immobiliari espropriate nel caso in cui dimostri che la sostituzione o ricostruzione gli diventa particolarmente difficile ed onerosa. Occorre togliere questo inciso se vogliamo allontanare il sospetto che si abbia avuto maggior cura degli interessi degli industriali, che preoccupazione per il destino di tanta povera gente.

Non appare sufficiente l'inserimento nella proposta di legge che « nei casi in cui l'espropriazione dei beni provochi un turbamento all'economia dell'azienda di cui essi fanno parte, l'industriale compenserà questo turbamento pagando un prezzo non inferiore al mercato corrente ».

Se il pensiero dei proponenti era quello di tenere in debito conto questi casi, facendoli compensare adeguatamente, sarà assai difficile ottenere questo risultato dal momento che si autorizza l'industriale a pagare negli espropri il prezzo di mercato, così come del resto è previsto dalla legge del 1865 che regola la materia.

Anche in questa parte della proposta di legge, la chiarezza fa difetto e noi ci riser-

viamo di proporre un emendamento che sia più consono al fine che si vuole raggiungere.

Ed ancora in tema di interpretazione dobbiamo rilevare l'ambiguità della dizione del disposto secondo cui «permangono valide le convenzioni, atti e contratti stipulati fra i concessionari e i comuni rivieraschi in esecuzione all'articolo 52 della legge 1775 del 1933». È evidente che, così come è stata congegnata, tale norma offre la possibilità allo industriale idroelettrico di opporsi all'applicabilità della nuova legge nel caso in cui i comuni abbiano rinunciato a far valere l'articolo 52, convenendo in cambio un determinato compenso, anche se molto irrisorio.

Dell'articolo 53 della stessa legge n. 1775 che stabilisce un ulteriore canone a favore dei comuni rivieraschi e della provincia nessuna menzione in questa proposta di legge n. 2412, pur essendo note le difficoltà che s'incontrano per la sua applicazione; applicazione che è lasciata anche per la misura, alla discrezionalità del Ministro delle finanze che per il passato vi ha provveduto con criteri assai diversi e molto discutibili.

Sta di fatto che moltissimi comuni il canone non lo hanno mai percepito, altri in misura assai lieve; e tutto ciò a causa delle resistenze da parte delle società idroelettriche, che sarebbe giusto fossero oggi chiamate

a rispondere di questo loro debito verso i comuni rivieraschi.

Per rendere operante l'articolo 53 noi proponiamo che, quando l'energia sia trasportata oltre il raggio di 15 chilometri dal territorio di detti comuni rivieraschi o fuori provincia, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisca con proprio decreto, a favore degli enti locali, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, di lire 800 per ogni chilowatt di potenza media nominale risultante dal decreto di concessione.

Questo canone dovrà essere ripartito per metà fra i comuni rivieraschi e l'ente provincia.

Onorevoli colleghi, le proposte e le osservazioni che ci siamo permessi fare a questa proposta di legge sono frutto di un nostro attento esame, di consigli di studiosi e di tecnici e, soprattutto, sono maturate nelle riunioni, nei contatti che noi abbiamo avuto con parte notevole della popolazione montanara.

Il respingerle significa non tener conto del pensiero, delle aspirazioni e delle necessità di questa popolazione che unanimamente si è espressa per il loro accoglimento.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO
Relatore di minoranza.

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge n. 2412 — di iniziativa dei deputati De' Cocci, Riva ed altri — contiene lo stralcio di due articoli già inseriti nel disegno di legge n. 2140 presentato alla Camera dal Ministro Aldisio, recante molteplici e radicali innovazioni alla legislazione vigente in tema di acque ed elettricità. Dato il notevole periodo di tempo che indubbiamente sarebbe stato assorbito nella disamina dell'intero disegno di legge, un gruppo di deputati ha proposto di approvare a parte i due articoli riflettenti benefici a favore dei comuni generalmente appartenenti alla montagna.

Tali articoli sono stati riportati, *senza alcuna modifica*, nella proposta n. 2412. Ne discende che le notevoli innovazioni approvate dalla VII Commissione — in sede referente — hanno praticamente aggravato o disatteso il testo già studiato dal Governo, il quale come scopo centrale del progetto di legge si prefigge di stroncare l'accaparramento e la sottrazione allo sfruttamento delle riserve idriche nazionali snellendo il sistema delle istruttorie delle domande di concessione.

L'articolo 1 della proposta sostituisce alle indennità in denaro, *pari al valore venale del fondo*, riconosciuta ai proprietari dei fondi espropriabili per la costruzione di impianti idroelettrici, il principio apprezzabilissimo, che il risarcimento va invece effettuato *ponendo a disposizione terreni equivalenti* siti nella medesima località o in quelle contigue, e ciò quando la sostituzione sia possibile e non sarebbe particolarmente difficoltosa ed onerosa. Le obiezioni che si debbono muovere al riguardo concernono la sostanza del nuovo criterio come i riflessi negativi che ricadono sull'istruttoria precedente il rilascio del decreto di concessione.

La costruzione di un impianto idroelettrico implica necessariamente l'occupazione di terreni, di una certa estensione se l'opera è collegata alla realizzazione di un bacino artificiale di raccolta delle acque, di modesta estensione, invece per la parte propriamente elettrica, (terreno per l'erezione della centrale, sottostazione).

A questo fine il vigente articolo 33 del testo unico — dopo avere disposto che dette opere, attraverso il decreto di concessione, *sono automaticamente dichiarate di pubblica utilità* — precisa che, se il proprietario dei fondi non accetta l'indennità offerta e non raggiunge un amichevole accordo con l'espro-

priante, il *Genio civile determina* la somma da depositarsi a titolo di indennità di esproprio per dare inizio quindi alla procedura prevista dalla legge sull'espropriazione di pubblica utilità (legge 25 giugno 1965, n. 2539). In sostanza nessuna perdita economica viene sopportata dall'espropriato perché in base a tale legge l'indennizzo dovuto è *commisurato al valore venale dell'immobile*, cioè al valore che questo avrebbe in una libera contrattazione.

La disposizione proposta sovverte radicalmente questa disciplina (che, in definitiva, contempera equamente gli interessi e le aspettative delle due parti in causa) per stabilire il principio nuovo secondo cui l'indennità di esproprio è sostituita dall'*offerta* di altra proprietà immobiliare di valore equivalente. La relazione governativa (vedi stampato n. 2140) chiarisce che questa modifica è intesa ad evitare lo spopolamento della montagna che talora sarebbe provocato dalla costruzione dei bacini artificiali.

Va poi ricordato che gli stessi ideatori della nuova norma si sono espressi sul piano dottrinario (1) in modo francamente scettico rilevando che essa « appare di applicazione tutt'altro che agevole e sarà certo feconda di controversie con che può anche darsi che, in definitiva, non si riesca a realizzare lo scopo che si è prefissi ». Una previsione di questo genere, proveniente da fonte tanto autorevole ed esperta, definisce la pericolosità del principio e l'inutilità di una sua conferma in legge, meglio di ogni altra considerazione.

Infatti per quanto riguarda la sottrazione all'economia montana dei terreni occupati dall'impianto, è manifesto che la norma non risolve nulla poiché il sacrificio e l'abbandono dei terreni è semplicemente spostato da colui che è direttamente oggetto dell'esproprio a quello che li deve invece cedere al concessionario perché a sua volta li offra al primo. Notasi, poi, come questa complicazione di rapporti e di oneri derivanti — e qui il rilievo riguarda il riflesso procedurale della innovazione — debbano osservarsi dal

(1) ROEHRSEN (Consigliere di Stato — Capo Ufficio legislativo Ministero dei lavori pubblici — *Nuove disposizioni in materia di acque pubbliche ed impianti elettrici* in « Acque Bonifiche e Costruzioni » 1951, pag. 219.

cessionario prima ancora che sia tale, cioè fin dal momento in cui presenta la domanda la quale, nel progetto di massima, deve infatti indicare *il modo con il quale si intende provvedere alla sostituzione dei terreni*.

Ciò vuol dire che l'aspirante alla concessione dovrà perlomeno provvedersi delle promesse di vendita dei terreni che dovrà poi *offrire*, pur ignorando se la concessione gli sarà accordata e, in caso positivo, con quali modifiche rispetto al progetto presentato cosicché la consistenza dei terreni in giuoco ne potrà risultare grandemente variata. In un secondo tempo, poi, ammesso che abbia avuto la concessione, e che questa sia in aderenza al progetto, tutta la gravosa impalcatura dei terreni a disposizione è rimessa al capriccio dell'espropriato che — come afferma il comma terzo — *è libero di non accettare il terreno offertogli*. L'irrazionalità del congegno e la sproporzione tra oneri e privilegi nonché tra cause ed effetti della modifica dimostrano a fondo per la loro netta evidenza che la soluzione adottata è senz'altro da respingersi.

Ad ogni modo, ritornando sul piano sostanziale, è evidente che qualsiasi criterio si voglia adottare non si può ottenere l'uno e l'altro risultato, cioè la costruzione dell'opera idroelettrica e il mantenimento dello *statu quo* precedente dal punto di vista della disponibilità di terreno per gli abitanti della zona. Ma l'innovazione va esaminata anche nei riflessi della costruzione degli impianti.

Come prima conseguenza si ha che tutte le norme contenute nel vigente testo unico, per agevolare in modo specifico la costruzione dei serbatoi (articolo 73 e successivi: esoneri fiscali; contributi da parte dello Stato che possono ascendere sino al 60 per cento del costo dell'opera) verrebbero innegabilmente contraddette da un aggravio notevolissimo — materiale e finanziario — nelle difficoltà da superarsi. In sostanza, cioè, si verifica l'assurdo che mentre lo Stato da una parte facilita fino a concorrere finanziariamente, la realizzazione di questa categoria di impianti dall'altra ne aumenta il costo e li rende di difficoltosissima attuazione.

Secondariamente stabilire che l'espropriante, anziché l'indennizzo, debba offrire terreno equivalente significa trasportare l'indennità del piano economico a quello speculativo dato che indubbiamente, ogni qualvolta si tratterà di costruire un impianto, la ricerca coatta di terreni equivalenti a quelli da occupare, significherà far sottostare il con-

cessionario ad una facile coalizione di interessi ed alla pretesa di prezzi iugulatori. Deriva che un risultato del genere va senz'altro evitato perchè, se esattamente il legislatore deve preoccuparsi dell'interesse del singolo affinché non sia inutilmente sacrificato, sarebbe troppo pretendere che tale preoccupazione si concretizzi in norme le quali consentano speculazioni vessatorie a pregiudizio dell'esecuzione di opere che, in definitiva, tornano a vantaggio dell'intera collettività.

La soluzione del problema, dovendosi di conseguenza negare l'approvazione ai primi tre commi dell'articolo, può però soddisfacentemente trovarsi; traendo lo spunto da quanto è stabilito nel quarto comma della disposizione, dedicato a disciplinare le ipotesi in cui o l'espropriato non accetti il terreno offertogli o l'espropriante dimostri che la sostituzione sarebbe particolarmente difficoltosa ed onerosa. In questi casi si torna all'indennità di esproprio in denaro la quale però deve tener conto « *del turbamento che la perdita dei terreni arreca all'economia delle aziende di cui essi fanno parte e non può essere inferiore al prezzo di mercato corrente nella zona* ».

Questo criterio segna un notevole ed effettivo vantaggio alla disciplina in atto poiché introduce, nella determinazione dell'indennità di esproprio, un elemento che non rientra nella normale valutazione del terreno (cioè il turbamento dell'economia delle aziende) in modo da monetizzare anche il riflesso soggettivo dell'esproprio, cioè le difficoltà ed i danni derivanti a chi ne è colpito — oltre il puro fatto della perdita dei terreni — per riportare la consistenza della propria attività allo stato originario. Introducendo questo principio, e soltanto questo, si ha la sicurezza di dare completo ed efficace ristoro a tutti quei casi in cui i sacrifici del singolo assumono una particolare entità. D'altro lato pretendere di più a carico di chi assume la veste di espropriante — ma si badi bene, veste acquisita solo perché si costruisce una opera di pubblica utilità — vorrebbe dire rompere ogni equilibrio tra i due interessi contrapposti.

Nonostante le suesposte considerazioni che, come abbiamo visto, inducono a concludere per il contrario, la Commissione lavori pubblici ha confermato non solo l'intero testo dell'articolo 1 della proposta n. 2412, ma lo ha aggravato aggiungendo altre prescrizioni di cui qualcuna addirittura inesplicabile. Si sono aggiunti infatti altri quattro commi di cui il secondo e il terzo ampiamente criticabili.

In sintesi le aggiunte affermano che:

a) il concessionario è obbligato a risarcire adeguatamente i danni arrecati a terreni e fabbricati da fenomeni idrogeologici e *potenziali* che si verifichino lungo le sponde del bacino;

b) nel caso di svuotamento del bacino il concessionario deve risarcire i danni provocati dalla massa d'acqua alla proprietà privata;

c) nella stessa ipotesi dovrà provvedere alla opera di bonifica e risarcire i danni se gli abitanti lungo le rive del bacino siano costretti ad allontanarsi per esalazioni malsane.

Il punto a) è in aperto contrasto con i principi fondamentali di diritto. Non si intende perché il concessionario deve essere tenuto a fatti che non si possono ricollegare alla sua responsabilità bensì corrispondono ad eventi naturali quali i fenomeni idrogeologici.

La responsabilità obiettiva è un istituto delicato e assai limitato in diritto, perché esso in pratica disattende i cardini della volontarietà o della negligenza causanti l'evento dannoso per rifarsi, onde individuare il soggetto responsabile, a rapporti estranei all'evento. Pertanto la norma va corretta nel senso che il concessionario risponde dei danni occasionati dall'opera realizzata, dovendosi ragionevolmente escludere che qualsiasi fenomeno idrogeologico possa essergli *ex legge* attribuito, onde comunque trovare un debitore delle conseguenze passive. Stando così le cose, occorre però sottolineare che potrebbe evitarsi di ripetere in una legge specifica quello che è già in principio giuridico di operante efficacia, consacrato nell'articolo 2059 del Codice civile, secondo cui ognuno è responsabile dei danni arrecati ad altri.

Ma dove la norma elaborata dalla Commissione diventa inesplicabile è quando puntualizza che il risarcimento va accordato anche di fronte a danni *potenziali* con il che — se l'espressione ha un significato — si stabilisce di rendere immediatamente esigibile un debito che non si sa se potrà poi avere in futuro una causa giuridicamente efficiente.

Come si vede, la superficialità della norma tocca qui il suo colmo, poiché è un controsenso morale e giuridico dichiarare aprioristicamente una responsabilità e fondare un risarcimento rispetto ad eventi al momento inesistenti rispetto ai quali regna la completa incertezza sul loro avverarsi e in quali limiti.

Occorre infatti riflettere — per quanto sia inutile data l'estrema evidenza del grottesco in cui si è caduti — che ogni attività, ogni

cosa, ogni persona in stato *potenziale* può essere origine di un danno, ma è ovvio che la difesa giuridica è apprestata solo quando si esce dalla previsione teorica e il danno diventi una realtà di fatto. Alla stessa stregua si dovrebbe punire un individuo perché può commettere un reato (ma quale?); stabilire una responsabilità per un proprietario di edificio perché potrebbe cadere una tegola (quante e su chi?) o per un conducente perché potrebbe investire una persona.

In conclusione quindi per gli ovvi o astrusi principi che contiene, il comma qui preso in considerazione va soppresso interamente.

L'altro comma dichiara la responsabilità del concessionario per fatti dipendenti, in sostanza, dall'esercizio dell'impianto, nella particolare ipotesi dello svuotamento del bacino. Senonché occorre osservare che le ipotesi b) e c) — oltre che trovare tutela nel già richiamato principio generale dell'articolo 2059 del Codice civile — non possono essere per la loro natura oggetto di legge, la quale, per la generalità del suo comando, non può adattarsi a disciplinare situazioni oltremodo mutevoli e complicate da elementi specifici.

Sede naturale della disciplina di tali ipotesi — come già avviene e questo perciò deve tranquillizzare il legislatore — è il disciplinare che integra il decreto di concessione e che, predisposto dalla pubblica amministrazione, precisa in ogni dettaglio e analiticamente gli obblighi che sono assunti dal concessionario sia durante il periodo della costruzione dell'impianto sia durante quello dell'esercizio. In tali obblighi sono pure compresi quelli formulati dalla Commissione le cui precisazioni quindi, ad evitare conflitti interpretativi e prolisse questioni giuridiche, dovrebbero depennarsi dal testo di legge.

Il secondo articolo della proposta riguarda i benefici da riconoscersi ai comuni rivieraschi in dipendenza della costruzione di impianti idroelettrici.

Il concetto di *comune rivierasco* nasce ed è complementare alla utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico che avvenga nel suo perimetro. Nella valutazione dei benefici che per questo fatto si riconoscono a tali enti, non va dimenticato però che le acque non sono di proprietà dei comuni, sebbene appartengono allo Stato cioè alla *collettività*. Sono cioè dalla legge (articolo 1 del testo unico 1933, n. 1775) dichiarate *pubbliche*. Chi utilizza acque pubbliche paga per questa ragione un canone (che altro non è che una vera e propria tassa) allo Stato (articolo 35 citato testo unico e successive modificazioni),

per cui è evidente che il concessionario economicamente nulla toglie al patrimonio collettivo, anzi lo valorizza poiché dà un controvalore finanziario ad una ricchezza che, se non sfruttata, è soltanto nominale.

Con il pagamento del canone le posizioni tra concessionario e Stato sono quindi perfettamente equilibrate, per cui al primo nulla dovrebbe chiedersi in aggiunta. Ma la legge invece è andata più in là in questa equazione; e da tempo (già con la legge del 1919 sono configurati i benefici per i comuni rivieraschi) ha disposto — quando l'acqua serve alla produzione di energia — che le località, legate geograficamente al punto dove l'energia idraulica si traduce in energia motrice, venissero beneficate da particolari compensi addossando i relativi oneri al concessionario.

Questi vantaggi, che non avrebbero a stretto rigore ragione d'essere in quanto le acque sono statali e non comunali, stanno in certo qual modo a compensare i comuni del fatto che entro il loro territorio avviene una produzione di ricchezza agevolata da una provvida disposizione di elementi naturali. Ed è in un certo senso umano e giustificabile che, per quanto senza alcun intervento, i comuni ritraggano vantaggi economici da una situazione di ordine naturale, poiché così avviene per qualsiasi altra località che possa vantare fenomeni di carattere naturale tali da generare l'interesse industriale per quella zona. In questa luce, per la chiarezza di una discussione, occorre indubbiamente porre i diritti riconosciuti dal legislatore attraverso l'articolo 52 del testo unico 1933, n. 1775 (articolo che la proposta in esame tende a modificare), disattendendo quindi quella corrente che vuole invece addurre l'esistenza di danni provenienti dalla utilizzazione idroelettrica, per risalire poi a stabilire benefici che dovrebbero avere la veste di risarcimenti.

Allo stato attuale della legislazione, due sono i benefici che i comuni rivieraschi ritraggono dalla utilizzazione idroelettrica: il primo — articolo 52 — è costituito dall'aver a disposizione un quantitativo di energia a prezzo di costo, da destinarsi ai pubblici servizi. La riserva di energia è di dimensioni notevoli potendo giungere fino al 10 per cento di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, della vena d'acqua concessa.

Il secondo, articolo 53, è un canone, oggi eguale a lire 436, per ogni chilowatt dell'impianto produttore la cui corrispon-

dente energia sia trasportata oltre i 15 chilometri dall'ambito rivierasco.

La proposta in esame monetizza anche il primo beneficio trasformandolo in canone, fissato — secondo la già generosa proposta governativa — in lire 1200 per chilowatt di concessione, ma elevato dalla Commissione a ben lire 1.600 per chilowatt

In sostanza quindi, approvando la nuova disposizione così come attualmente è concepita, i comuni interessati all'impianto idroelettrico godrebbero dei seguenti benefici:

a) riuniti nel progettato Consorzio scaturante dai comuni appartenenti al bacino imbrifero montano del corso d'acqua: *lire 1.600 per ogni chilowatt di potenza media risultante dall'atto di concessione;*

b) riuniti nell'ambito rivierasco, *lire 436 per chilowatt di energia trasportata.*

Come si vede, salvo altri riflessi che si esamineranno più avanti, la nuova norma pone un fondamentale problema di convenienza e di misura. Convenienza, perché all'energia si sostituisce il danaro. Misura, perché l'onere complessivo che ricadrebbe sul concessionario ascende a lire 1.600 + lire 430 (il fatto del trasporto è ormai influente poiché da tempo gli impianti sono costruiti non più per sopperire alle esigenze locali, sebbene per quelle regionali o addirittura nazionali, per cui questo secondo canone colpisce in pratica tutti gli impianti) cioè *un totale di lire 2.036 per chilowatt.*

A ciò vanno aggiunte altre 664 lire rappresentate dal canone a favore dello Stato. *Complessivamente quindi, ogni chilowatt di concessione dovrebbe corrispondere lire 2.700 annuali di cui poco meno dell'80 per cento a favore dei comuni del luogo ed il restante allo Stato.*

Urta contro la logica che un sovracanone — per definizione, accessorio del tributo principale — che già l'originario progetto in modo eccessivo fissa in misura doppia rispetto al canone statale, sia *pressoché triplicato*, quando poi la sua destinazione è rivolta ai bisogni locali e non a favore dell'intera collettività.

D'altro lato il sacrificio finanziario imposto ai concessionari valica assolutamente i limiti della sopportabilità. Secondo i dati, esistendo alla fine del 1951 in tutto il Paese quattro milioni e 300 mila chilowatt di potenza media concessa, l'onere complessivo che scaturisce è pari a *5 miliardi e 160 milioni annui*, stando alla sola proposta governativa e giunge a *ben 6 miliardi e 880*

milioni con l'aumento apportato dalla Commissione.

Un balzello del genere, mentre non potrà non avere ripercussione sul prezzo dell'energia, pone altresì in forse la convenienza economica di costruire, in molti casi, nuovi impianti data l'elevata incidenza del sovracanone sul prezzo di costo dell'energia prodotta. Da ciò un doppio svantaggio: minore disponibilità di energia per il Paese; totale inesistenza di benefici per i comuni che in teoria se ne potrebbero avvantaggiare.

Del resto l'indiscutibile riprova che il sovracanone era già inizialmente fissato in misura equa ed ora lo è in misura eccessiva è data dal fatto che le aziende municipalizzate hanno ufficialmente insistito per la sua riduzione, quanto meno, a lire 800 per chilowatt. In conclusione non va in alcun modo confermato quanto ha proposto la Commissione per l'aumento del sovracanone e, contemporaneamente, per raggiungere una più razionale proprietà di calcolo dello stesso, esso va riferito anziché alla potenza media concessa dell'impianto, alla potenza detraibile *dalla portata minima continua*, come attualmente dispone l'articolo 52 del testo unico 1933, n. 1775.

Ma le critiche non possono arrestarsi qui: aggravano la nascita del nuovo sovracanone altre circostanze relative alla sua applicazione, in parte già insite nel testo originario, in parte aggiunte dalla Commissione fino a portare all'iperbole la serie di vantaggi che si vogliono assicurare. I punti che debbono essere oggetto di radicali modifiche si possono riassumere nei due seguenti problemi:

A) RETROATTIVITÀ DEL SOVRACANONE
MANTENIMENTO DELLE POSIZIONI
GIÀ ASSICURATE.

Come afferma la proposta (quinto comma) il sovracanone colpisce anche le derivazioni già attuate.

Dal punto di vista giuridico, ben note, senza qui ripeterle, sono le critiche contro la tendenza legislativa a retroagire l'efficacia di norme sopravvenienti colpendo situazioni legittimamente precostituite e che perciò, al contrario, debbono essere tutelate di fronte alle successive modificazioni di istituti.

Dal punto di vista economico, seriamente preoccupanti sono i riflessi che ne discendono a danno delle iniziative realizzate in base a canoni e sovracanonati fin qui in atto e poste ora di fronte ad un tributo dell'am-

piezza sopra dimostrata, senza poi che la legge precisi la possibilità di una sua riveribilità sull'utenza.

Non solo, ma un comma aggiuntivo, approvato dalla Commissione, esige che siano *mantenute ferme le convenzioni, i patti e i contratti stipulati con i comuni rivieraschi in esecuzione ed integrazione dell'articolo 52*. Con ciò si perviene all'assurdo poiché si puniscono praticamente, duplicando l'onere, proprio coloro che sono venuti incontro alle esigenze dei comuni sia fornendo l'energia di riserva, sia attuando — in sostituzione e per desiderio degli stessi comuni — rilevanti opere di pubblico interesse (scuole, asili, case comunali, strade, ponti, canalizzazioni) ed elargendo somme in modo da recare benefici di portata ben superiore a quelli contenuti nell'articolo 52 del testo unico.

D'altro lato l'evidente preoccupazione che ha animato la Commissione nel fare salve le posizioni attuali, dimostra nel migliore dei modi che in realtà l'articolo 52 è stato fin qui generalmente osservato e quindi è inconsistente l'affermazione secondo cui le imprese elettriche hanno sempre sollevato difficoltà alla sua applicazione. Ben diversamente invece le imprese si sono prestate a venire incontro nei modi più adeguati alle esigenze delle diverse situazioni, tramutando nell'interesse stesso dei comuni un beneficio (erogazione di energia a prezzo di costo) in più apprezzabili e duraturi vantaggi.

Senonché questo indistruttibile stato di cose, ben diversamente dal trovare il riconoscimento e la tutela che merita, si ritorce ora a tutto danno delle imprese che hanno dato la prova migliore di interessamento rispetto ai comuni. Queste, infatti, all'onere del nuovo sovracanone vedono aggiunta la beffa di dover continuare a rispettare gli obblighi assunti o di vedere cancellata la contropartita delle prestazioni erogate *una tantum*.

Tale assurda situazione ribadisce quindi la necessità che il nuovo sistema non abbia in alcun modo effetto retroattivo e pertanto, al 5° comma, dove si afferma « anche se è già in atto » va detto *purché non attuate o in corso di attuazione*, conseguentemente depennando il comma aggiunto dalla Commissione.

B) ESTENSIONE DEL TRENINO-ALTO-ADIGE.

Stando al testo originario della proposta governativa nulla vi è da osservare poiché essa, in vista dei grandiosi vantaggi che la Regione attraverso lo statuto si è conquistata a carico delle iniziative idroelettriche,

già stabilisce che il sovracanone non è applicabile al Trentino-Alto Adige.

La Commissione ha invece tolto tale esclusione, cosicché anche i comuni del Trentino verrebbero chiamati a percepire il sovracanone.

Pure qui l'eccesso si presenta in misura macroscopica. La Regione attraverso lo statuto si è assicurata una imposta di lire 0,10 per chilowatt-ora sulla energia prodotta dagli impianti che esistono nel suo territorio, con un gettito che ora è annualmente superiore di lire 200 milioni e sarà via via in aumento per la costante ascesa della produzione.

Inoltre la Regione, sempre tramite lo statuto, si è vista riconoscere:

1°) riserva di energia gratuita fino al 6 per cento della portata minima continua sugli impianti concessi dopo il marzo 1948;

2°) riserva di energia a prezzo di costo fino al 10 per cento della stessa portata, sugli impianti concessi prima e dopo tale data;

3°) riapertura dei termini per i comuni rivieraschi di richiedere i benefici dell'articolo 52, cosicché nei loro confronti non può nemmeno sostenersi la prescrizione del diritto alla riserva.

La semplice menzione di tutti questi benefici dimostra a fondo quale enorme carico di oneri debba sostenere attualmente la produzione di energia nella Regione trentina, pregiudicando seriamente la convenienza di utilizzare le risorse idrauliche disponibili a tutto danno dell'intero Paese.

Come se ciò non bastasse, si giunge ora a voler imporre un ulteriore onere già esagerato, come si è dimostrato, per le iniziative idroelettriche esistenti fuori della regione. La risultante è tale da minare, nel vero senso

della parola, la vita economica delle imprese che hanno impianti nel Trentino-Alto Adige. I comuni trentini nella loro agitazione, che ha portato a far depennare dalla Commissione l'esclusione prima stabilita, hanno creduto di dimostrare la fondatezza della richiesta argomentando che i benefici dello statuto ricadono alla Regione soltanto per cui essi, per non venire danneggiati, dovrebbero essere posti alla pari con gli altri.

Tale posizione nella sua accesa unilateralità dimentica che ogni distinzione più non esiste invece nei confronti del soggetto chiamato a sostenere i benefici, il quale nella sua unica veste di concessionario dovrebbe soddisfare, con forze che non possiede, le richieste dell'una e degli altri.

D'altro lato, distinguere che le agevolazioni appartengono alla Regione è solo un argomento dialettico ma non sostanziale. L'Ente regionale non può non svolgere la sua attività a favore dell'intero ambito territoriale e di conseguenza gli effettivi destinatari della sua florida situazione patrimoniale, acquisita attraverso gli oneri posti a carico delle attività idroelettriche, si riverberano sostanzialmente anche sugli abitanti dei comuni rivieraschi in essa esistenti.

Si ritiene altresì necessario escludere dalla applicazione della presente legge la Regione Siciliana.

Gli impianti idroelettrici in Sicilia sono talmente onerosi, che il Governo con la legge del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 1, ha dovuto costituire l'Ente siciliano di elettricità al fine di provvedere allo sfruttamento delle poche risorse idriche ivi esistenti.

CALCAGNO, *Relatore di minoranza.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nel caso che una concessione di derivazione d'acqua implichi la costruzione di uno o più serbatoi, il richiedente è tenuto a sostituire le proprietà immobiliari che saranno espropriate] per la costruzione stessa, con altra proprietà immobiliare unitaria di valore equivalente, sita possibilmente nello stesso bacino imbrifero o in territori immediatamente contigui.

Il progetto di massima deve indicare il modo col quale il richiedente intende provvedere alla sostituzione. Ove tali indicazioni manchino, la domanda è irricevibile, e ove siano incomplete l'ufficio del Genio civile assegna un termine non superiore a 30 giorni per il completamento. L'inosservanza di tale termine importa il rigetto della domanda.

Il progetto esecutivo deve contenere i particolari delle operazioni necessarie per la sostituzione delle proprietà immobiliari espropriate.

L'obbligo della sostituzione viene meno nel caso che l'espropriato non accetti il terreno offertogli o nel caso che l'espropriante dimostri che la sostituzione sarebbe particolarmente difficoltosa ed onerosa anche in relazione alle condizioni ambientali, e tali difficoltà ed onerosità siano riconosciute dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In questi casi l'indennità di espropriazione deve essere calcolata tenendo conto del turbamento che la perdita dei terreni arreca all'economia delle aziende di cui essi fanno parte e non può essere inferiore al prezzo di mercato corrente nella zona.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Il concessionario di grandi derivazioni d'acqua per la costruzione di impianti idroelettrici è tenuto a sostituire le proprietà immobiliari, che saranno espropriate per la costruzione stessa, con altra proprietà immobiliare unitaria di valore equivalente, sita possibilmente nello stesso bacino imbrifero o in territori immediatamente contigui.

Identico.

Identico.

L'obbligo della sostituzione viene meno nel caso che l'espropriato non accetti la proprietà immobiliare offertagli o nel caso che l'espropriante dimostri che la sostituzione sarebbe particolarmente difficoltosa ed onerosa anche in relazione alle condizioni ambientali, e tali difficoltà ed onerosità siano riconosciute dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In questi casi l'indennità di espropriazione deve essere calcolata tenendo conto del turbamento che la perdita dei beni arreca all'economia delle aziende di cui essi fanno parte e non può essere inferiore al prezzo di mercato corrente nella zona.

In deroga agli articoli 48 e 49 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità, l'indennizzo proposto dalle perizie di ufficio non sarà depositato dall'espropriante alla Cassa depositi e prestiti, ma sarà versato direttamente alla ditta espropriata a titolo di pagamento provvisorio, a meno che non vi sia contestazione sulla proprietà e sulla piena disponibilità della stessa, nel quale caso sarà effettuato il deposito presso un istituto di credito, restando fermo in ogni caso per le parti il diritto a interporre ricorso, davanti all'autorità giudiziaria competente, avverso la stima fatta dal perito di ufficio e avverso la liquidazione delle spese.

È fatto obbligo al concessionario di risarcire adeguatamente i danni arrecati a terreni e fabbricati da fenomeni idrogeologici, attuali e potenziali, che si possono verificare lungo le coste del bacino.

Nel caso di svuotamento dei bacini, parziale o totale, incombono al concessionario i seguenti obblighi; a) risarcire i danni che la massa d'acqua provoca lungo il suo corso alla proprietà privata; b) per salvaguardare la salubrità della zona, provvedere alla necessaria opera di bonifica igienico-sanitaria con l'obbligo di risarcire i danni nel caso che gli abitanti lungo le rive dei bacini siano costretti ad allontanarsi per le conseguenti esalazioni nauseabonde e malsane.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 47 del testo unico dell'11 dicembre 1933, n. 1775, le concessioni di acqua per uso potabile possono essere accordate senza obbligo di indennizzo agli utenti preesistenti qualora la portata che viene sottratta agli utenti stessi non superi il 10 per cento della portata annua media concessa.

La dichiarazione di indifferibilità e urgenza dei lavori da parte del Ministero dei lavori pubblici non modifica la procedura di esproprio.

ART. 2.

Per ogni corso d'acqua sul quale si esercitino o si possano esercitare derivazioni a scopo di produzione di forza motrice, viene determinato, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e le foreste, il perimetro del bacino imbrifero montano. I provvedimenti devono essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per i corsi d'acqua sui quali già esistono concessioni di grandi derivazioni ed entro tre anni in ogni altro caso.

I comuni compresi in tutto od in parte nel detto perimetro sono costituiti obbligatoriamente, agli effetti del presente articolo, in uno o più consorzi a seconda che appartengano ad una sola od a più province.

Quando nella medesima provincia siano compresi più bacini imbriferi, può essere costituito un unico consorzio.

I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

ART. 2.

Identico.

Identico.

Identico.

I Consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 maggio 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1200 per ogni chilowatt di potenza media risultante dall'atto di concessione.

Il sovracanone decorre:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;

b) dalla decorrenza del canone demaniale, per gli impianti su cui non sia ancora dovuto il canone stesso alla data di entrata in vigore della presente legge.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti comma secondo e terzo, i sopracanononi sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro dei lavori pubblici, il quale, provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra cessano gli obblighi derivanti dall'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775.

Quando una derivazione interessa più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito d'accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il consorzio dei comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità

adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1600 per ogni chilowatt di potenza media risultante dall'atto di concessione.

Identico.

Identico.

Identico.

Rimangono invece ferme le convenzioni, patti e contratti stipulati fra i concessionari e i comuni rivieraschi in esecuzione od integrazione dell'articolo stesso.

Identico.

Identico.

Identico.

competente a norma del quarto comma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Le norme del presente articolo non si applicano nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige.

Identico.

Soppresso.